

la conseguente Convenzione del 05.10.2004 con cui è stata affidata al

Consorzio di Bonifica in delegazione amministrativa la gestione della rete

idrografica minore comprensiva del canale in argomento;

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

RILASCIA

esclusivamente alla Ditta COMUNE DI CITTADELLA la presente concessione, **ai**

soli riguardi idraulici, senza che la stessa costituisca titolo edificatorio, sotto

l'osservanza delle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - La presente concessione si intende del tutto subordinata alle vigenti disposizioni ed a quelle che potessero essere emanate nel corso di essa in materia di bonifica, miglioramenti fondiari ed acque pubbliche. In particolare si riportano le disposizioni dell'art. 137 del Regolamento approvato con Decreto 8 maggio 1904 n. 368, per il quale tutte le concessioni e licenze s'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporre altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del citato Regolamento 368/1904;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, per copie di atti, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

ART. 2 - La presente concessione ha durata di **anni 30 (trenta)** a decorrere dal **01/02/2021**. L'Amministrazione concedente, all'atto della scadenza della

concessione o della sua eventuale revoca, si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente ai beni del demanio tutte le opere realizzate, ovvero di ordinare la messa in pristino del bene demaniale a spese del concessionario senza che questo possa sollevare obiezioni di sorta. La concessione ha pertanto carattere assoluto ed esclusivo di precario.

ART. 3 - Il concedente si riserva la facoltà di revocare o disciplinare diversamente, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione esigendo lo spostamento, la riduzione o la demolizione delle opere autorizzate e ciò in qualsiasi momento ed ogni qualvolta si rendesse necessario per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze governative (norme di legge o regolamenti).

ART. 4 - Qualora il concessionario intendesse rinunciare all'utilizzo del bene demaniale dovrà darne comunicazione scritta e provvedere al ripristino dello stato iniziale dell'area.

ART. 5 - Tutte le opere rientranti nella concessione verranno eseguite a perfetta regola d'arte, a totale cura, spesa e responsabilità del concessionario, in base ai tipi o progetti preventivamente approvati dal Consorzio e che in copia, muniti del prescritto visto di approvazione, vengono uniti alla presente concessione per formarne parte integrante.

La presente concessione è accordata alle seguenti condizioni:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti rispettando i tipi planimetrici ed altimetrici, a firma del progettista Arch Stefano Toninato, allegati alla domanda e più precisamente le opere in oggetto dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e geometriche:

= è prevista la posa di una canaletta in cemento armato avente dimensioni interne di cm 300 x 150;

	= superiormente alla canaletta verrà creato un piano ciclabile in grigliato in acciaio	
	corten;	
	= ad intervalli di circa 50 m verranno realizzati dei pozzi per la decantazione di	
	solidi (sabbie/fanghi) trasportati dalla corrente;	
	= tutti gli attraversamenti dei sottoservizi presenti, che dovranno ottenere specifica	
	Concessione Idraulica, dovranno essere posizionati in modo da non interferire	
	con la sezione idraulica di deflusso del canale.	
	Per quanto non descritto sopra, valgono le indicazioni fornite negli elaborati uniti	
	alla domanda che fanno parte integrante della concessione;	
	2) con l'esecuzione dei lavori non dovranno essere arrecati danni al corso d'acqua. I	
	lavori di costruzione dei manufatti inoltre, dovranno essere eseguiti senza	
	interrompere il libero deflusso delle acque del corso d'acqua;	
	3) a lavori ultimati dovranno essere rimesse immediatamente in pristino, a regola	
	d'arte, le eventuali manomissioni effettuate in corso di lavoro;	
	4) la Ditta sarà ritenuta responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esercizio della	
	presente concessione dovessero derivare al Consorzio od a terzi, e dovrà curare	
	costantemente la buona manutenzione dei manufatti al fine di evitare qualsiasi	
	danno;	
	5) qualora in seguito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, o per il mero	
	andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua dovessero verificarsi	
	danni di qualsiasi genere alle opere oggetto della presente concessione, la Ditta	
	non potrà pretendere indennizzi di sorta da parte del Consorzio concedente;	
	6) qualora dovessero fermarsi erbe od altro in corrispondenza dei manufatti, la Ditta	
	dovrà provvedere per il loro immediato sgombero;	
	7) è fatto obbligo alla Ditta di applicare sul manufatto la targhetta metallica	

identificativa che verrà inviata in allegato al presente atto.

8) la concessione è accordata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione del Consorzio, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici;

9) la concessione è rilasciata esclusivamente al concessionario; essa non può essere ceduta od utilizzata da altri, in assenza di formale subentro, pena immediata decadenza della stessa.

ART. 6 - I lavori dovranno essere iniziati entro anni 1 dalla data della presente. Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione consorziale almeno quindici giorni prima, la data di inizio dei lavori ed il giorno dell'ultimazione, che dovrà avvenire nel termine massimo di anni 3 dalla data della presente.

ART. 7 - Tutto quanto occorre per la conservazione, manutenzione ed esercizio delle opere rientranti nella concessione dovrà essere effettuato a totale cura, spesa e responsabilità del concessionario e sempre in modo da evitare qualsiasi danno o disturbo alle opere consorziali e al loro corretto esercizio.

ART. 8 - Qualsiasi attività, opera o intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente lo stato dei luoghi o i manufatti così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio concedente.

ART. 9 - Salvo quanto disposto con l'art. 1, la presente concessione ha una durata di **anni 30 (trenta)**. Essa è rinnovabile; in tal caso il concessionario dovrà farne domanda al Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione stessa.

ART. 10 - Restano a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese inerenti alla concessione medesima per istruttoria, sorveglianza e controlli, nonché per copia, bollatura e registrazione atti, e quant'altro.

ART. 11 - A titolo di riconoscimento del carattere precario della presente concessione, dell'uso della proprietà demaniale, delle spese di sorveglianza idraulica e dei maggiori oneri di manutenzione ed amministrazione, il canone annuo è stabilito in **€ 317,03** ed è soggetto ad aumenti periodici fissati dalla Regione Veneto con specifica delibera di Giunta.

A partire dall'anno successivo al rilascio della presente concessione, la riscossione del canone annuo potrà avvenire tramite avviso di pagamento o cartella esattoriale maggiorata delle spese fisse di esazione.

ART. 12 - L'omesso pagamento del canone annuo o la infrazione a qualsiasi condizione stabilita con il presente disciplinare comporterà "ipso iure" la decadenza della presente concessione, salvi l'applicazione delle sanzioni penali e l'eventuale risarcimento di danni.

ART. 13 - In caso di revoca, rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rimettere, a sue totali cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che sarà notificato con apposito avviso, con la comminatoria della esecuzione d'Ufficio a spese del concessionario medesimo, qualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra.

ART. 14 - Il concessionario, con l'accettazione del presente disciplinare si impegna per sé ed aventi causa. Nei casi di trapasso per atto tra vivi della proprietà immobiliare beneficiata dalla concessione, il cedente dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione consorziale, unitamente alle generalità e residenza del successore, che dovrà rilasciare una dichiarazione con cui si impegna al rispetto delle condizioni contemplate nel presente disciplinare. L'esecuzione ed il mantenimento dell'opera potrà pertanto continuare in capo al successore, previa formale sottoscrizione di nuovo disciplinare di concessione di subentro. In caso

diverso resta sempre obbligato il cedente.

ART. 15 - Ai sensi della Convenzione del 05.10.2004, copia del presente atto viene trasmessa all'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio.

Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento senza rilievi di sorta, la presente concessione diventa a tutti gli effetti efficace. In caso di rilievi da parte dell'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio, il Consorzio potrà sospendere, modificare, integrare o revocare il presente atto, senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

ART. 16 - La presente concessione o copia della stessa dovrà essere tenuta sul posto durante l'esecuzione delle opere per esibirla a richiesta del personale del Consorzio.

ART. 17 - È fatto obbligo al concessionario di osservare le norme per la disciplina delle opere varie di cui al D.P.R. 380/2001 relativo alla edificabilità dei suoli, successive modifiche ed integrazioni, nonché la norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - Tutte le spese del presente atto sono a totale carico del concessionario, che dichiara espressamente di accettare l'onere. Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

IL DIRETTORE

(dott. ing. Carlo Bendoricchio)

La ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra

estesa concessione e sottoscrive l'atto presente con l'intesa che l'inosservanza
anche di una sola delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI CITTADELLA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di aver letto
ed approvato tutti i patti e condizioni indicati nel presente provvedimento, di accettarli
tutti ed in modo specifico quelli contenuti agli articoli. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 e 13.

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI CITTADELLA